

REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI ED AGLI ATTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI

Art. 1.

Il presente Regolamento disciplina il diritto di accesso ai documenti ed agli atti del Consiglio dello Ordine, in conformità alle disposizioni della legge 7.8.1990, n. 241, e del D.P.R. 27.6.1992, n. 352.

Per diritto di accesso ai documenti ed agli atti si intende la facoltà di esaminare i medesimi e di estrarre copia degli stessi.

E' considerato documento od atto del Consiglio dell'Ordine ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualsiasi altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dal Consiglio o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa dello stesso.

Art. 2.

Il diritto di accesso ai documenti ed agli è riconosciuto a chi vi abbia interesse per la tutela di comprovate e concrete situazioni soggettive, giuridicamente rilevanti, personali o di soggetti rappresentati e nella salvaguardia, per quanto compatibile, della normativa sui dati sensibili.

Il diritto di accesso si estende agli atti presupposti dei provvedimenti direttamente di interesse del soggetto richiedente, se e per quanto risulti anche relativamente ad essi, l'interesse all'accesso a norma di legge e del presente regolamento.

Il diritto di accesso non è esteso agli atti defensionali coperti dal segreto professionale.

Il diritto di accesso è ammesso per gli atti che saranno espressamente indicati e non in relazione a richieste generiche o di carattere esplorativo.

Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dal successivo art. 3 e può essere differito, con atto del responsabile del procedimento che indichi la durata del differimento disposto, quando la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ordine.

Art. 3.

I documenti e gli atti dell'Ordine sono sottratti all'accesso:

- a) quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
- b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
- c) quando i documenti o gli atti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alle identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
- d) quando siano coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento;
- e) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale o commerciale di cui siano in concreto titolari,

ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione, garantendo ai richiedenti solamente la visione degli atti dei procedimenti la cui conoscenza risulti necessaria per curare e difendere specifici interessi tutelati e da considerarsi preminenti rispetto alla tutela dei terzi.

Art. 4.

Responsabile del procedimento di accesso é il Consigliere Segretario, il quale potrà, fornendo adeguate istruzioni, delegare un dipendente del Consiglio dell'Ordine per casi determinati o relativamente all'accesso informale.

L'esame dei documenti é gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

La richiesta di accesso deve essere motivata, con riferimento in particolare alla situazione soggettiva giuridicamente rilevante che si intende tutelare e, nei casi contemplati dalla lettera e) del precedente art. 3, alla necessità della conoscenza in relazione allo specifico interesse giuridico da curare o difendere.

Art. 5.

Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, alla segreteria del Consiglio dell'Ordine.

Ove non si debba invitare il richiedente a presentare istanza formale per le ragioni appresso indicate, il responsabile del procedimento dà esecuzione alla richiesta di accesso senza particolari formalità.

Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse sulla base delle informazioni e documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente é invitato a presentare istanza formale.

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta.

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile dei procedimento, entro dieci giorni, è tenuto a darne comunicazione al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Art. 6.

L'atto di accoglimento della richiesta formale di accesso contiene l'indicazione del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

L'interessato può prendere appunti e trascrivere, in tutto o in parte, i documenti presi in visione.

Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento, con specifico riferimento alle ragioni della determinazione e debbono contenere l'indicazione del termine e dell'Autorità cui è possibile ricorrere.

APPROVATO CON DELIBERA DEL 21/04/2008